

Condizioni Generali di contratto di vendita

1 - Oggetto - 1.1 Le presenti Condizioni Generali di Vendita di Macchine (qui di seguito le "Condizioni Generali") disciplinano le modalità e le condizioni di vendita di tutti i macchinari ed i relativi accessori con essi forniti in sede di vendita, commercializzati dalla società E.W.I. S.r.l.s. (di seguito, per brevità, anche "Venditrice"). E.W.I. S.r.l.s. si riserva il diritto di apportare modifiche alle presenti Condizioni Generali rendendo tali modifiche conoscibili all'Acquirente con mezzi analoghi a quelli utilizzati per le presenti. 1.2 Le presenti "Condizioni Generali" sono pubblicate e liberamente consultabili sul sito internet www.ewisrls.it e si applicano a tutti i contratti di fornitura di macchine utensili conclusi tra E.W.I. S.r.l.s. e l'Acquirente (di seguito anche il "Cliente"). 1.3 Eventuali deroghe e/o modifiche alle presenti condizioni generali saranno valide ed efficaci solo se concordate dalle parti in forma scritta con salvezza di applicazione delle parti non derogate o non modificate.

2 - Fornitura e conclusione del contratto - 2.1 Fatto salvo ogni diverso accordo, qualsivoglia ordine di fornitura di macchina trasmesso dall'Acquirente è soggetto all'accettazione scritta da parte di E.W.I. S.r.l.s. Tutte le comunicazioni verbali sono da intendersi prive di efficacia. Il contratto di compravendita si intenderà quindi concluso a seguito della sottoscrizione del contratto che contiene una descrizione tecnica del macchinario e/o degli accessori acquistati, definendo e riportando, altresì, tutte le condizioni di prezzo e di consegna ed i contenuti definitivi e vincolanti del contratto. Sono pertanto esclusi tutti i materiali di consumo destinati alla parte operativa e/o qualsiasi altro bene che potrebbe essere descritto in eventuali brochure pubblicitarie del bene oggetto di vendita. Salvo patto contrario, eventuali preventivi inviati da E.W.I. S.r.l.s. al cliente non costituiscono pertanto in alcun modo proposte contrattuali di vendita bensì un mero invito alla formulazione dell'ordine da parte del Cliente stesso. 2.2 Le descrizioni tecniche che accompagnano l'offerta nonché quelle riportate sui cataloghi devono essere considerate meramente indicative. E.W.I. S.r.l.s. si riserva di apportare, comunicando all'Acquirente, tutte quelle modifiche che si rendessero necessarie per effetto del progresso tecnico o per adeguare l'impianto o i materiali offerti ad elementi tecnici che pervenissero a conoscenza dei suoi uffici tecnici dopo l'elaborazione dell'offerta. 2.3 Qualora l'Acquirente intenda ricorrere a finanziamento o a leasing per l'acquisto dei macchinari e dei servizi ad essi connessi, il contratto, salvo diverso accordo risultante per iscritto, si considererà condizionato all'ottenimento del finanziamento o del leasing. 2.4 Il Venditore non è in alcun modo responsabile nel caso in cui la fabbrica produttrice dei macchinari abbia cessato la produzione della macchina acquistata dall'Acquirente, e/o dei pezzi di ricambio ed accessori; il contratto di vendita conserverà pertanto efficacia e la macchina non più in produzione verrà sostituita da altra macchina di nuova generazione secondo il prezzo di listino.

3 - Consegna ed installazione - 3.1 I termini di consegna, computati in settimane o in giorni lavorativi o in date precise di calendario, così come indicati nella Conferma d'Ordine non sono mai vincolanti per la Venditrice e devono quindi ritenersi meramente indicativi e non essenziali. E.W.I. S.r.l.s. farà quanto è nella sua possibilità per far sì che l'oggetto della fornitura sia consegnato ed installato nel rispetto dei termini contrattualmente previsti. Tuttavia, tutte le date di consegna indicate da E.W.I. S.r.l.s. sono date approssimative ed indicative e sono state formulate in buona fede al meglio delle capacità della venditrice commisurate alla programmazione prevedibile e soggette alla disponibilità delle forniture per la produzione e il trasporto dei beni e dalla disponibilità dei tecnici installatori. In nessun caso E.W.I. S.r.l.s. potrà quindi ritenersi responsabile per eventuali danni, anche indiretti e/o di qualsivoglia natura, che dovessero derivare all'Acquirente in conseguenza della mancata consegna del bene nei termini eventualmente indicati; né tali eventuali ritardi di consegna autorizzeranno cancellazioni o modifiche delle ordinazioni o ritardi nei pagamenti da parte dell'Acquirente. 3.2 I termini di consegna decorrono dalla data di conclusione del Contratto o da altra data pattuita per iscritto dalle parti. Qualora l'Acquirente debba corrispondere parte del prezzo a titolo di acconto o debba prestare idonee garanzie ai fini della corretta esecuzione del contratto i termini di consegna decorrono dalla corresponsione dell'acconto o dall'avvenuto rilascio delle garanzie richieste. 3.3 I termini di consegna possono in ogni caso essere interrotti o sospesi nelle seguenti ipotesi: a) caso fortuito e/o forza maggiore e/o altre circostanze non imputabili a dolo e/o a colpa di E.W.I. S.r.l.s. quali ad esempio scioperi, agitazioni sindacali, serratte, incendi, inondazioni, impreviste difficoltà aziendali, imprevista scarsità di manodopera, imprevista scarsa disponibilità di materie prime e/o di energia; b) impedimenti, ritardo o mancata consegna dei materiali o della macchina da parte dei fornitori E.W.I. S.r.l.s. per fatti non imputabili a quest'ultima; c) inadempimento del cliente nel fornire tempestivamente le indicazioni necessarie richieste e/o nel completare nei termini convenuti le opere di sua spettanza e/o nel consegnare nei tempi opportuni eventuali particolari e/o componenti da installarsi sui beni compravenduti e/o schede tecniche e/o costruttive ritenute da E.W.I. S.r.l.s. essenziali per l'installazione e/o il montaggio dei prodotti acquistati; d) mancato versamento da parte dell'Acquirente di acconti o caparre o, comunque, del corrispettivo convenuto alle scadenze pattuite. e) intervenute modifiche all'ordine di fornitura da parte del cliente, anche se accettate dalla venditrice. I termini per la consegna ricominceranno a decorrere ex novo dal giorno successivo a quello in cui cesserà il motivo che ne ha determinato la sospensione o l'interruzione. Dal momento dell'effettuazione della consegna restano a carico dell'Acquirente tutti i rischi, le spese di custodia, manutenzione o assicurazione, senza alcun impegno di E.W.I. S.r.l.s. a provvedervi. E pertanto qualsivoglia rischio resterà ad esclusivo carico dell'Acquirente. In caso di ritardo nella consegna per circostanze imputabili all'Acquirente o per cause di Forza Maggiore (come infra definita) potrà essere concordata una nuova data di consegna subordinata all'accettazione da parte di E.W.I. S.r.l.s. 3.4 La spedizione e la consegna della macchina sono sempre a rischio e pericolo dell'Acquirente. Qualora non siano fornite tempestive istruzioni scritte da parte dell'Acquirente, la spedizione sarà eseguita nel modo ritenuto più opportuno da E.W.I. S.r.l.s. anche avvalendosi di opera di società terze. 3.5 Nel caso in cui dovessero risultare a carico dell'Acquirente protesti, sequestri, pignoramenti e/o, più in generale, qualsiasi atto pregiudizievole da metterne in dubbio la solvibilità ed il conseguente pagamento del corrispettivo nei termini convenuti, E.W.I. S.r.l.s. potrà, a proprio insindacabile giudizio, sospendere la consegna e l'esecuzione del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1461 c.c. sino a quando l'acquirente non avrà prestato idonea garanzia.

4 - Sospensione dell'esecuzione del contratto - 4.1 La Venditrice potrà sospendere l'esecuzione del Contratto: a. nel caso di mancato adempimento dell'obbligo di pagamento da parte dell'Acquirente della quota di corrispettivo dovuta a titolo di acconto o mancato adempimento dell'obbligo di pagamento da parte dell'Acquirente di una delle scadenze di pagamento pattuite o mancato rilascio delle garanzie nei termini pattuiti; b. nel caso in cui l'Acquirente dovesse risultare in stato di insolvenza; c. nel caso in cui l'Acquirente dovesse risultare incapace di adempiere alle obbligazioni contrattuali sussistenti nei confronti di terzi; d. nel caso in cui a carico dell'Acquirente dovessero risultare protesti, sequestri, pignoramenti e/o, più in generale, qualsiasi atto pregiudizievole da metterne in dubbio la solvibilità dell'Acquirente e, quindi, il conseguente pagamento del corrispettivo nei termini convenuti e alle scadenze pattuite; e. nel caso in cui l'Acquirente non si procacci il finanziamento o il contratto leasing per l'acquisto del macchinario nel tempo contrattualmente stabilito o questo gli venga negato. 4.2 Se la Venditrice intende avvalersi del diritto di sospendere l'esecuzione del contratto, comunicherà per iscritto all'Acquirente tale volontà per fax o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata o, comunque, con qualsiasi altro mezzo che renda conoscibile all'Acquirente la sospensione dell'esecuzione del contratto. 4.3 Qualora si verificano uno o più ipotesi previste dall'art. 4.1 e 4.2 e l'Acquirente non abbia tempestivamente prestato idonea garanzia per l'adempimento dei propri obblighi contrattuali, tale mancanza costituirà motivo che potrà legittimare la Venditrice ad avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista dall'art. 17.

5 - Custodia - 5.1 Dalla data di consegna, anche se effettuata in conto visione o in conto vendita, della macchina o dell'impianto, l'Acquirente assume a proprio carico tutti gli oneri relativi alla custodia del bene consegnato, assumendosi la responsabilità per danni a cose e terzi che possano in qualunque modo derivare. 5.2 Effettuata la consegna della macchina è fatto assoluto divieto all'Acquirente di utilizzare la macchina prima delle operazioni di collaudo dovendosi, in difetto, ritenere decaduta ogni forma di garanzia sulla macchina e fatto salvo il diritto del Venditore al risarcimento del danno.

6 - Garanzia ed esclusione da responsabilità - 6.1 Oggetto della garanzia - E.W.I. S.r.l.s. garantisce il buon funzionamento meccanico del materiale fornito nonché l'assenza di vizi e/o difetti di materiale, di costruzione o di montaggio per la durata di mesi 24(ventiquattro) dalla data di messa in funzione e collaudo. La garanzia consiste nella mera riparazione o sostituzione gratuita, parziale o totale, delle componenti della macchina risultanti, ad insindacabile giudizio della Venditrice, non conformi per vizi o difetti di fabbricazione o di materiale.

7 - Decadenza dalla garanzia - Il cliente decade dal diritto alla garanzia nei seguenti casi: (1) in caso di mancato rispetto dei termini e delle modalità di cui alla clausola 7.2; (2) qualora la macchina non sia attrezzata correttamente o non sia utilizzata correttamente o sia stata modificata o resa smontata senza l'autorizzazione della Venditrice; (3) qualora la macchina sia stata manomessa; (4) nelle ulteriori eventuali ipotesi previste dal Contratto; (5) nel caso in cui l'Acquirente non adempia agli obblighi contrattuali assunti ed, in modo particolare, non sia in regola con il versamento del corrispettivo per la manutenzione nei modi e nei termini convenuti. La garanzia cesserà nel caso d'inadempimento dell'Acquirente o qualora venissero da costui eseguite modificazioni o riparazioni non autorizzate per iscritto da E.W.I. S.r.l.s. o da personale da quest'ultima non autorizzato.

7.1 - Limiti all'operatività della garanzia - La Venditrice non potrà essere in alcun modo ritenuta responsabile in ordine alla scelta della macchina acquistata e non potranno dunque essere richiesti danni conseguenti alla scelta del Prodotto ordinato. La garanzia e la responsabilità di E.W.I. S.r.l.s. non si estendono in nessun caso: a) ai danni a persone e/o cose causati da macchina difettosa nel corso del suo impiego; b) ai danni a persone e/o cose causati da un prodotto difettoso nel corso del suo impiego, se l'Acquirente lo ha utilizzato senza avere effettuato, o fatto effettuare, tutti i controlli e le prove che sarebbero stati necessari in ragione della progettazione, della utilizzazione e del risultato perseguito; c) alle parti che si consumano con il normale uso; d) ai guasti o rotture derivanti da naturale deperimento o da incuria, imperizia, difetto uso e manutenzione, impiego di lubrificante inadatto, sfruttamento eccessivo o inadatto della cosa venduta. La venditrice non è responsabile in alcun modo per garanzie ulteriori rilasciate dal Cliente a terzi.

8 - Redami e contestazioni - Eventuali reclami e contestazioni da parte dell'Acquirente sulla macchina acquistata dovranno essere comunicati alla E.W.I. S.r.l.s. esclusivamente a mezzo lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata nei termini espressi nelle presenti Condizioni Generali. Eventuali contestazioni su una singola fornitura di macchinario non avranno effetto alcuno sul resto dell'ordine né sul pagamento di altra fornitura già ricevuta e non contestata tempestivamente.

9 - Collaudo - 9.1 Il collaudo geometrico e funzionale della macchina acquistata verrà eseguito a seguito dell'installazione secondo le modalità indicate nel foglio di messa in funzione. L'Acquirente, comunque, non è autorizzato ad utilizzare la macchina in assenza di collaudo positivo effettuato da personale della E.W.I. S.r.l.s.; ogni conseguenza derivante dall'uso improprio della macchina sarà imputabile all'Acquirente con decadenza dal diritto alla garanzia e salvezza del risarcimento del danno. 9.2 In caso di immotivato rifiuto da parte dell'Acquirente di sottoscrizione del verbale positivo di collaudo sarà facoltà di E.W.I. S.r.l.s. di ritenere risolto di diritto ex art. 1456 c.c. il contratto con obbligo dell'Acquirente di mettere a disposizione di E.W.I. S.r.l.s. la macchina per le operazioni di ritiro della stessa. La mancata riconsegna della macchina o il diniego a personale E.W.I. S.r.l.s. di effettuare le operazioni di ritiro della macchina comportano in capo all'Acquirente l'applicazione di una penale di € 1.000,00 (mille/00) per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il danno ulteriore.

10 - Assistenza tecnica - Qualsiasi altra richiesta di intervento che prescinda dalla garanzia nei termini sopra descritti, e fuori dagli interventi di manutenzione programmata sarà regolata dalle Condizioni generali di servizio di assistenza e fornitura di pezzi di ricambio pubblicate sul sito www.ewisrls.it.

11 - Prezzi - 11.1 I prezzi s'intendono, salvo diversa pattuizione scritta, in Euro. In caso di mancato o ritardato pagamento nei termini convenuti verranno addebitati all'acquirente interessi moratori al tasso legale, decorrenti dal giorno successivo a quello indicato nelle scadenze del termine per il pagamento, fatto salvo ogni eventuale maggior danno. 11.2 Resta inteso che l'eventuale proroga dei termini di pagamento convenuti e/o il rinnovo dei titoli cambiali rilasciati e/o il richiamo, su richiesta del cliente, di titoli già portati all'incasso, non costituiscono in alcun modo novazione del rapporto contrattuale. 11.3 Salvo patto contrario, eventuali acconti versati dal cliente al momento della conclusione del contratto verranno trattenuti da E.W.I. S.r.l.s. a titolo di caparra confirmatoria ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1385 c.c. In caso di adempimento detti importi saranno quindi computati in detrazione sul prezzo di acquisto; per contro, in caso di inadempimento dell'acquirente E.W.I. S.r.l.s. avrà facoltà di recedere dal contratto ritenendo la caparra, fatto comunque salvo ogni maggior danno. 11.4 Per nessuna ragione e per nessun titolo l'acquirente potrà sospendere e/o diffidare il versamento del corrispettivo convenuto, neppure in caso di controversia e/o reclami in ordine ad eventuali vizi e/o difetti della merce fornita. 11.5 Il cliente non potrà compensare il proprio debito derivante dalla fornitura con eventuali propri crediti vantati nei confronti di E.W.I. S.r.l.s. senza il consenso scritto di quest'ultima.

12 - Riservato dominio - 12.1 Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1523 e ss., c.c., E.W.I. S.r.l.s. si riserva la proprietà dei prodotti oggetto di fornitura sino all'integrale ricevimento del corrispettivo convenuto. Il patto di riservato dominio trova applicazione sia in caso di vendita con corresponsione rateale del prezzo sia nel caso in cui il pagamento del corrispettivo venga interamente e/o parzialmente differito rispetto alla consegna. 12.2 I rischi connessi alla vendita vengono assunti dall'acquirente sin dal momento della consegna; l'acquirente avrà quindi l'obbligo di custodire la merce e garantirne la conservazione e la manutenzione a favore della venditrice sino al giorno del passaggio di proprietà che avverrà appunto ad intervenuto saldo del prezzo pattuito. In particolare, l'acquirente non potrà alienare, dare in uso o in pegno, muovere, lasciare sequestrare o pignorare i prodotti oggetto di fornitura senza dichiararne la proprietà della venditrice e senza darne immediato avviso alla stessa a mezzo di lettera raccomandata A/R ovvero di altra forma di comunicazione equipollente purché vi sia prova dell'avvenuta ricezione. 12.3 In caso di risoluzione del contratto di vendita di macchinario per inadempimento dell'acquirente, le rate corrisposte e/o l'entità di corrispettivo già versato resteranno acquisite a E.W.I. S.r.l.s. a titolo di indennità ex art. 1526, comma 2, c.c., fatto salvo il maggior danno.

13 - Pagamenti - I pagamenti devono essere effettuati netti d'ogni spesa, sconti o tasse, direttamente al domicilio di E.W.I. S.r.l.s. ed alle scadenze stabilite. Qualora sia convenuto un regolamento cambiario, salvo espresso diverso accordo, saranno a carico dell'Acquirente sia gli interessi di sconto sia le spese di bolli. Qualsiasi altra eccezione da parte dell'Acquirente in ordine a preteso inadempimento contrattuale della venditrice o a vizi redbitori della macchina fornita, non darà diritto all'Acquirente di sottrarsi al pagamento nella misura e nelle modalità pattuite o di proporre qualsiasi azione ed eccezione se questi non avrà prima provveduto all'integrale pagamento del dovuto.

14 - Cessione - 14.1 L'Acquirente da sin d'ora il proprio assenso e nulla oppone a che il venditore possa procedere alla cessione a terzi del presente contratto o del credito derivante dal presente Contratto. 14.2 In caso di intervenuta cessione, l'acquirente acconsente sin d'ora a che le operazioni di installazione e manutenzione del bene compravenduto siano effettuate dal terzo cessionario o da un soggetto all'uopo incaricato dal cessionario, rimossa ogni eccezione a riguardo. 14.3 Resta fermo il divieto in capo all'Acquirente di cedere il Contratto senza l'assenso scritto di E.W.I. S.r.l.s.

15 - Clausola risolutiva espressa - Il Contratto sarà risolto di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 Codice civile, per effetto della semplice dichiarazione scritta della Venditrice di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, nei seguenti casi: (1) qualora si verificano uno o più ipotesi previste dall'art. 4.1 o 4.2 e l'Acquirente non abbia tempestivamente prestato alcuna idonea garanzia, ad insindacabile giudizio della Venditrice, per l'adempimento dei propri obblighi contrattuali oppure l'abbia prestata tardivamente; (2) nel caso in cui l'Acquirente non fornisca le garanzie pattuite in sede di conclusione del Contratto o le fornisca tardivamente. (3) In caso di assoggettamento dell'Acquirente a liquidazione volontaria o a procedura concorsuale. (4) In caso di inadempimento dell'Acquirente al pagamento del prezzo o dell'acconto o della caparra o di due rate consecutive convenute. (5) In caso di immotivata sottoscrizione da parte dell'Acquirente del verbale positivo di collaudo della macchina così come previsto sub art. 9.2.

16 - Recesso - 16.1 E' attribuita alla Venditrice il diritto di recedere unilateralmente e con effetto immediato dal contratto nel caso in cui prima della messa in produzione dei Prodotti: (1) sorgano fondati dubbi circa la solvibilità dell'Acquirente o la capacità dell'Acquirente di adempiere all'obbligazione di pagamento del prezzo, anche sulla base delle ipotesi indicate al precedente art. 4.1 e 4.2 e l'Acquirente, nonostante una corrispondente richiesta della Venditrice, non sia disposto ad effettuare un pagamento anticipato e/o a prestare ogni più idonea garanzia, ad insindacabile giudizio della Venditrice; (2) nel caso in cui l'Acquirente diminuisca la garanzia offerta in occasione della stipulazione del Contratto o la garanzia offerta nel corso dell'esecuzione del Contratto. 16.2 L'esercizio del diritto di recesso non attribuisce all'Acquirente il diritto ad alcun indennizzo e/o risarcimento del danno. 16.3 Il diritto di recesso potrà essere esercitato dalla Venditrice con comunicazione da inviarsi a mezzo lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata all'indirizzo ecowaterinnovations@pec.it e avrà esecuzione al momento della ricezione della comunicazione da parte dell'Acquirente. Parte acquirente potrà recedere dal contratto entro e non oltre il termine di 14 giorni dalla consegna del bene.

17 - Foro competente - Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione del contratto di compravendita le parti dichiarano unico competente il Foro di Palermo con esclusione degli altri fori comunque competenti ex legge; né tale competenza potrà essere derogata per ragioni di connessione soggettiva di lite.

18 - Legge applicabile e giurisdizione

19 - La giurisdizione è quella italiana.

20 - Trattamento dei dati personali Eventuali dati personali verranno trattati sulla base giuridica costituita dal contratto di vendita. L'informativa relativa al trattamento dei dati deve essere consultata sul sito www.ewisrls.it.